



COMUNE DI VERRUA SAVOIA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.4

OGGETTO:

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - IMU - CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE PER L'ANNO 2019.

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di febbraio alle ore ventuno e minuti quindici nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, della quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. Avv. PAOLA MOSCOLONI - Sindaco	Sì
2. MASOERO DAVIDE - Consigliere	Sì
3. BORDIGNON LODOVICO - Consigliere	Sì
4. GALLESE MASSIMO - Vice Sindaco	Sì
5. ZATTI MARCO - Consigliere	Sì
6. FICHERA MARIA EBE - Consigliere	Sì
7. TOSCO FELICITA - Consigliere	Sì
8. CAPPONE MASSIMO CARLO - Consigliere	Sì
9. CHIOMENTO PIERO - Consigliere	Giust.
10. SCIORTINO MICHELE - Consigliere	Sì
11. OTTINO IRENE MARIA - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa GAMBINO Dott.ssa Rosetta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti l' Avv. PAOLA MOSCOLONI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco relaziona l'argomento ed espone sinteticamente il contenuto della proposta di deliberazione.

Riferisce che la Legge di Bilancio 2019 consente agli enti locali di poter esercitare la loro autonomia impositiva, bloccata dal 2016 e comunica che l'Amministrazione non si avvalsa di tale facoltà confermando le aliquote dell'anno precedente.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1 comma 639 e seguenti della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) con il quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) che conferma la disciplina della componente patrimoniale nel tributo dell'Imposta Municipale Propria (IMU) istituita con art. 8 D. Lgs. 14 marzo 2011, n.23 e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 380 lett. a) della Legge 24.12.2012, n. 228, è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011;

Considerato altresì che, ai sensi del medesimo comma 380 lett. f) della L. n. 228/2012, è tuttavia riservato allo Stato il gettito di imposta municipale propria di cui all'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13;

Visto l'art. 13 comma 9 bis del D.L. n. 201/2011 così come approvato dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013, convertito in Legge 28 ottobre 2013, n. 124, che prevede l'istituzione di nuove esenzioni per i c.d. beni merce destinati alla vendita e non locati dalle imprese costruttrici;

Richiamato il comma 707 dell'art. 1 della soprarichiamata Legge di Stabilità 2014 che definisce soggette ad Imu le sole abitazioni principali e le relative pertinenze di Categoria A1, A8 e A9, mentre ai sensi del comma 708 sono esentati da IMU i fabbricati rurali ad uso strumentale come definiti all'art.13, commi 7 e 8 D.L. n. 201/2011;

Visto l'art. 1 comma 380 lett. g) della L. n. 228/2012, che dà facoltà ai Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard del 7,6 per mille, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Visto l'art. 9 bis del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni in L. n. 80/2014, che, a decorrere dal 2015, considera direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

Preso atto che l'articolo unico della legge 28/12/2015 n. 208 (legge di Stabilità 2016), ha apportato sostanziali modificazioni alla normativa disciplinante l'IMU, qui di seguito sinteticamente richiamate:

- comma 10 lettere a) e b): intervenendo sull'art. 13 commi 2 e 3 del DL n. 201/2011 convertito in L. n. 214/2011 e s.m.e.i., viene eliminata la possibilità per i Comuni di prevedere l'assimilazione all'abitazione principale degli immobili concessi in comodato d'uso gratuito a genitori/figli, prevedendo in alternativa la riduzione del 50% della base imponibile ai fini IMU (e, conseguentemente, TASI) per le stesse unità immobiliari, purchè diverse da quelle accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9, alle seguenti condizioni:

- 1) il comodatario deve utilizzare l'immobile come abitazione principale;
- 2) il contratto deve essere registrato;

3) il comodante deve risiedere anagraficamente nello stesso comune del comodatario e deve possedere al massimo un altro immobile destinato a propria abitazione principale (purchè non di categoria A/1, A/8 e A/9);

4) deve essere presentata apposita dichiarazione IMU sui modelli ministeriali (entro 30 giugno dell'anno successivo)

- comma 10 lettere c) e d) e comma 13: intervenendo sull'art. 13 commi 5 e 8-bis del DL n. 201/2011, viene abrogato il regime agevolativo dei terreni agricoli posseduti e condotti da imprenditori agricoli professionali e coltivatori diretti, poiché questa fattispecie viene interamente esclusa dall'IMU; viene ripristinato, a decorrere dal 1° gennaio 2016, il criterio di esenzione per i terreni collinari/montani già previsto per l'ICI (Circolare MEF n. 9 del 14/06/1993), stabilendo comunque l'esenzione, a decorrere dal 2016, dei terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; vengono contestualmente confermate le esenzioni per i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori e per quelli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;

- comma 10 lettera e): modificando l'art. 13 comma 13-bis del DL n. 201/2011, viene anticipato dal 21 al 14 ottobre il termine entro il quale i Comuni devono trasmettere le delibere IMU al MEF, ai fini della pubblicazione sul Portale del Federalismo Fiscale; tale termine viene peraltro definito perentorio;

- comma 15: integrando l'art. 13 comma 2 lettera a) del DL n. 201/2011, viene previsto che l'IMU non si applica altresì alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

- comma 17: a seguito del nuovo assetto delle entrate comunali, vengono apportate modificazioni alle disposizioni disciplinanti il Fondo di Solidarietà Comunale, intervenendo sui commi 380-ter e 380-quater ed aggiungendo i commi 380-sexies, 380-septies e 380-octies all'art. 1 della legge n.228/2012; viene previsto che i minori gettiti derivanti dalle agevolazioni IMU e TASI introdotte dal 2016 vengano compensati da un incremento del fondo di solidarietà comunale per complessivi 3.767,45 milioni di Euro annui, a cui occorre aggiungere il contributo di 155 milioni per gli "imbullonati"; viene contestualmente ridotta la partecipazione al Fondo di Solidarietà Comunale da parte dei comuni da 4.717,9 milioni a 2.768,8 milioni per ciascuno degli anni 2016 e seguenti;

- comma 20: per l'anno 2016 è previsto un contributo di 390 milioni di euro al Fondo IMU/TASI, già destinato nel 2014 e 2015 a compensare i Comuni per i quali il passaggio dall'imponibilità IMU dell'abitazione principale al successivo regime TASI non permetteva di ricostruire per intero il gettito perduto, a causa dei vincoli alla fissazione delle aliquote;

- commi da 21 a 24: viene previsto un regime fiscale agevolato per i cosiddetti "imbullonati" a decorrere dal 2016; la determinazione della rendita catastale degli immobili di categoria D ed E avverrà su stima diretta e non terrà conto dei macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti, funzionali al processo produttivo (cosiddetti "imbullonati"). Continueranno a concorrere nel calcolo della rendita il suolo e le costruzioni e tutti gli «elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento». A partire dal 1° gennaio 2016, gli intestatari degli immobili destinati alle attività produttive, iscritti nelle categorie D ed E, dovranno presentare gli atti di aggiornamento per ottenere la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti. È espressamente stabilito che solo per gli atti di aggiornamento presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate avranno effetti retroattivi a partire dal 1° gennaio dello stesso anno.

- comma 26: al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, è stato previsto il blocco degli aumenti tributari e delle addizionali per l'anno 2016 rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicate nel 2015, ad eccezione della Tassa Rifiuti (TARI), che deve rispettare il principio di integrale copertura dei costi;

- commi 53: con l'aggiunta del comma 6-bis all'art. 13 del DL n. 201/2011, viene prevista per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9/12/1998 n. 431, la riduzione al 75% dell'IMU dovuta, calcolata applicando l'aliquota deliberata dal Comune;

Visto l'art. 1 comma 1092 della legge di Bilancio 145/2018 che estende la riduzione del 50% della base imponibile IMU prevista dalla legge per le abitazioni concesse in comodato d'uso anche "in caso di morte del comodatario al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori"

Richiamata la deliberazione C.C. n. 20 del 19.7.2014 con la quale l'Amministrazione Comunale provvedeva ad approvare il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) ed in particolare l'art. 52 che dispone l'adeguamento automatico alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria;

Richiamata altresì la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 05/02/2018, con la quale sono state confermate le aliquote e le detrazioni per l'abitazione principale ai fini dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2018;

VISTA la Legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio anno 2019) pubblicata nella G.U. n. 302 del 31 dicembre 2018 che consente agli enti locali di poter esercitare la loro autonomia impositiva, bloccata dal 2016;

Ritenuto opportuno confermare per l'anno 2019 le stesse aliquote dell'IMU già previste per il 2018, tenuto conto del ristoro integrale del minor gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni agevolative contenute nella legge n. 208/20015, al fine di garantire gli equilibri di bilancio;

Visto il comma 169 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, che prevede quale termine per la deliberazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali quello legislativamente fissato per l'approvazione del bilancio, con proroga di quelle in corso in caso di mancata approvazione;

Preso atto dei pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Decreto - Ministero dell'Interno - del 07 dicembre 2018, pubblicato in Gazzetta Ufficiale serie generale n. 292 del 17.12.2018), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2019 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021;

RICHIAMATO, inoltre, il decreto del Ministero dell'Interno del 25.01.2019 che ha stabilito l'ulteriore differimento del termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2019-2021 al 31.03.2019;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

Il Presidente pone in votazione la proposta di deliberazione che viene effettuata in forma palese e che dà il seguente risultato:

presenti	n. 10
votanti	n. 10
voti favorevoli	n. 10
voti contrari	n. 0
astenuti	n. 0

DELIBERA

1) di confermare ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2019 le aliquote già applicate lo scorso anno:

- **aliquota ordinaria IMU del 4 per mille**, limitatamente alle unità immobiliari classificate nella categoria catastale A1, A8 e A9, **adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze**, ovvero che usufruiscono delle assimilazioni all'abitazione principale indicate all'art. 16 del Regolamento IMU. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica;

- aliquota di base **ordinaria IMU** nella misura del **10 per mille**, da applicarsi per tutti i casi non espressamente assoggettati a diversa aliquota, compreso gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nonché le aree fabbricabili;

- aliquota **agevolata IMU al 7,6 per mille** ai terreni agricoli;

2) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2019;

3) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda al Regolamento IUC approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 19/07/2014 ed in particolare l'art. 52 che dispone l'adeguamento automatico alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria;

4) Di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla normativa di riferimento in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5) di disporre che la presente deliberazione, a cura del Servizio proponente, venga inserita nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360 e ss.mm. entro i termini di cui all'art. 13 comma 13 bis del D.L. n. 201/2011.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

➤ Visto l'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che testualmente recita:

«4. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.»;

➤ Con il seguente risultato della votazione espressa in forma palese:

presenti n. 10 votanti n. 10 astenuti n. 0 Voti favorevoli n. 10 Voti contrari n. 0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

Il Sindaco
FIRMATO DIGITALMENTE
Avv. PAOLA MOSCOLONI

Il Segretario Comunale
FIRMATO DIGITALMENTE
GAMBINO Dott.ssa Rosetta
